

CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA
DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE

L'anno duemilaventiquattro addì del mese di

TRA

1) Il Comune di Montepulciano, con sede in Montepulciano (SI), in Piazza Grande n. 1, Cod. Fisc. 00223000522, rappresentato dal Sindaco Sig. Michele Angiolini, che agisce in esecuzione della deliberazione di C.C. n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

E

2) 1) Il Comune di Montalcino, con sede in Montalcino (SI), in Piazza Cavour n. 13, Cod. Fisc. 01440500526, rappresentato dal Sindaco Sig. Silvio Franceschelli, che agisce in esecuzione della deliberazione di C.C. n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO

-che l'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell' Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale;

- che l'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127", prevede che i Comuni, le cui sedi di segreteria sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, possano, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare fra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria;

- che l'art. 10, comma 2, dello stesso D.P.R. n. 465/1997 precisa che le suddette convenzioni devono stabilire le modalità di espletamento del servizio di segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei Comuni firmatari della convenzione e i reciproci obblighi e garanzie;

- che le Amministrazioni Comunali di Montepulciano (SI) e Montalcino (SI) intendono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 di stipulare una convenzione per l'ufficio di segreteria;

- che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata: con deliberazione n..... del.....assunta dal Consiglio Comunale di Montepulciano e con deliberazione n..... del..... assunta dal Consiglio Comunale di Montalcino;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto e finalità

I Comuni di Montepulciano (SI) e Montalcino (SI) stipulano la presente convenzione al fine di svolgere in modo coordinato e in forma associata il servizio di segreteria comunale.

Articolo 2

Comune capo-convenzione

Il Comune di Montepulciano (SI) è individuato quale Comune capo-convenzione.

Articolo 3

Nomina e revoca del Segretario

In sede di prima applicazione, il Segretario della sede convenzionata è individuato nel Segretario titolare del Comune di Montepulciano (SI).

Il potere di nomina e revoca del Segretario Comunale viene affidato al Sindaco del Comune di Montepulciano (SI), capo-convenzione, previo accordo con il Sindaco di Montalcino.

Tutte le decisioni inerenti la posizione giuridica e funzionale del Segretario Comunale verranno prese con atto formale del Sindaco del Comune capo-convenzione, previo accordo con l'altro Sindaco.

È fatta salva la possibilità di ogni singolo Sindaco di conferire al Segretario Comunale altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000.

Articolo 4

Articolazione della prestazione lavorativa del Segretario Comunale

Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale sono articolate in modo da assicurare la presenza del Segretario medesimo in ciascun Ente per un numero di ore lavorative adeguato alla struttura organizzativa di ciascun Comune, in rapporto anche alla complessità delle problematiche dei medesimi Enti convenzionati.

In via di massima, salvo diverse esigenze straordinarie verificate congiuntamente dai sindaci e dal segretario, le prestazioni lavorative del Segretario Comunale sono così ripartite:

60% della attività lavorativa a favore del Comune di Montepulciano (SI);

40% della attività lavorativa a favore del Comune di Montalcino (SI).

nei giorni concordati tra i rispettivi Sindaci e il Segretario comunale.

Per la sostituzione, in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale, provvederà il Vicesegretario di ogni singolo Ente.

Articolo 5

Classe della convenzione di segreteria

Alla luce delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale, la sede convenzionata è classificata in classe I^AB, considerata la classificazione del Comune capofila .

Articolo 6

Trattamento economico del Segretario Comunale

Spetta al Segretario Comunale, oltre al trattamento economico in godimento, una retribuzione mensile aggiuntiva pari ad un quarto del trattamento economico fondamentale, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.

Il trattamento economico del Segretario Comunale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva, verrà adeguato automaticamente alle decorrenze ed ai valori fissati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente.

Articolo 7

Forme di consultazione

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici, da tenersi fra i rispettivi Sindaci, che operano in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

Il Comune capo-convenzione s'impegna a garantire all'altro Comune tutte le informazioni necessarie al controllo del servizio.

Ogni segnalazione concernente il servizio sarà da effettuarsi al Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché alla Prefettura di Firenze – Ufficio dell'ex Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e dovrà essere concordata fra gli Enti convenzionati.

Articolo 8

Durata, rinnovo e cause di scioglimento

La presente convenzione ha decorrenza dalla presa di servizio del Segretario titolare della sede convenzionata e comunque previa presa d'atto da parte del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali e avrà scadenza al 31 luglio 2027.

Peraltro essa potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

a) scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali aventi medesima data di scioglimento; in caso di disparità decide il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché alla Prefettura di Firenze – Ufficio dell'ex Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

b) recesso unilaterale del Sindaco neoeletto manifestante la volontà di esercizio del proprio potere di nomina del segretario comunale, nel caso di elezioni amministrative in uno dei Comuni interessati alla convenzione, in applicazione del DPR 465/97. Nell'ipotesi in questione, gli effetti del recesso decorreranno non prima del 61esimo giorno e non oltre il 120esimo dall'insediamento del Sindaco;

c) recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare da notificare all'altra amministrazione con un preavviso di almeno trenta giorni.

Prima della scadenza la convenzione potrà essere rinnovata, con la stessa procedura, per un uguale periodo e/o per altro periodo da concordare.

In caso di scioglimento della convenzione il Segretario comunale rientrerà in servizio al 100% presso il Comune capo-convenzione, ovvero, nel caso di cui al sopra riportato punto b), presso l'altro Comune non esercitante il potere di recesso.

Dei provvedimenti di costituzione e scioglimento viene data immediata e tempestiva comunicazione al Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché alla Prefettura di Firenze – Ufficio dell'ex Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, per l'adozione dei provvedimenti concernenti la posizione giuridica ed il trattamento economico del Segretario Comunale.

Articolo 9

Rapporti economici

I rapporti finanziari fra gli Enti sono ispirati ai principi della solidarietà e dell'equa ripartizione degli oneri.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale è ripartita in proporzione diretta alla percentuale di prestazione lavorativa prestata in ciascun Comune, come definite al precedente art. 4, comma 2.

Parimenti è a carico di ciascun Comune, nello stesso rapporto, ogni altro onere economico previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro dei Segretari Comunali, come pure l'onere previsto dall'art. 20, commi 3 e 4 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465.

Le spese vive per missioni e per trasferte svolte dal Segretario Comunale, sono esclusivamente a carico del Comune nel quale o nell'interesse del quale tali prestazioni sono state effettuate.

Gli oneri per partecipazioni a corsi o giornate di studio, convegni e simili sono a carico degli Enti convenzionati in parti uguali.

Qualora un Sindaco si avvalga della facoltà di conferire al Segretario Comunale altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dall'art. 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000, il relativo onere sarà interamente a carico del Comune interessato.

Al Segretario spettano, al ricorrere in ciascun Ente delle condizioni e limiti stabiliti dalle norme vigenti in materia, i diritti di rogito in ragione dei diritti incassati da ogni Ente e per la rispettiva parte spettante; a tal fine, il Comune di Montalcino comunicherà al Comune di Montepulciano le somme trimestralmente liquidate al Segretario affinché quest'ultimo monitori l'intera somma annua spettante.

Il Comune capo-convenzione eroga per intero le competenze economiche spettanti al Segretario, comprese quelle facenti esclusivamente carico all'altro comune convenzionato e da questo preventivamente comunicategli, ad esclusione delle spese per missione e diritti di segreteria che verranno liquidate e pagate da ogni singolo comune.

L'altro comune convenzionato provvede a versare la parte di spesa a proprio carico entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di specifico prospetto per il recupero degli oneri economici, redatto dal Comune capo convenzione con cadenza trimestrale.

Articolo 10

Ferie, congedi, aspettative

Le assenze per ferie, per congedi ordinari, per congedi straordinari e per aspettative sono autorizzate dal Sindaco del Comune capo-convenzione secondo quanto previsto dal vigente CCNL, il quale provvede a darne comunicazione al Comune di Montalcino.

La sostituzione del Segretario Comunale della sede convenzionata è richiesta dal Sindaco del Comune capo-convenzione e regolamentata secondo le disposizioni del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché della Prefettura di Firenze – Ufficio dell'ex Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Articolo 11

Norme finali

Per quanto non previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge in materia, dei CCNL di categoria, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in

quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia conforme, al Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché alla Prefettura di Firenze – Ufficio dell'ex Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali per i consequenziali provvedimenti.

Articolo 12

Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Montepulciano

Il Sindaco del Comune di Montalcino
